



COMUNE DI LAPPANO

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
4	30/05/2026

Sindaco

Sindaco

OGGETTO:	TAGLIO ALBERI, RAMI, SIEPI, ECC. PER PULIZIA FONDI IN PROSSIMITÀ DI STRADE ED AREE PUBBLICHE.
-----------------	--

VISTO lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ricadenti sul territorio Comunale, lungo le quali non vengono eseguiti dai confinanti le necessarie operazioni di manutenzione come taglio siepi, rami sporgenti, sfalcio erba e pulizia canali e di fossi di guardia;

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio comunale, le quali risultano essere spesso ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni tali da creare potenziale pericolo in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la circolazione stradale;

CONSIDERATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio comunale, ovvero essere causa di innesco e/o propagazione di incendi;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante, siepi o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione stradale nonché lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione secca e di ogni altro tipo di materiale che possa essere causa di innesco e/o propagazione di incendi;

VISTO l'articolo 16 *"Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati"* del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che al comma 1, punto c) vieta di *"impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni"*;

VISTO l'articolo 29 *"Piantagioni e siepi"* del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., che al comma 1 fa obbligo ai *"proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie"*;

VISTO l'articolo 31 *"Manutenzione delle ripe"* del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 26 *"Fasce di rispetto fuori dai centri abitati"*, del D.P.R. 16/12/1993, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO gli articoli 892 e successivi del Codice Civile;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere in merito al taglio delle piante o dei rami sporgenti, delle siepi, dell'erba ed in generale alla rimozione della vegetazione secca e di ogni altro materiale potenzialmente infiammabile presente lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

O R D I N A

A TUTTI I PROPRIETARI E CONDUTTORI/DETENTORI a qualsiasi titolo di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio comunale di provvedere nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione invade e risulti pericolosa per la circolazione stradale, in modo tale che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie, pietre e terriccio provenienti dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- d) pulizia delle aree prospicienti le strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico con sfalcio dell'erba, rimozione della vegetazione secca, di rovi e materiale potenzialmente infiammabile.

A V V E R T E

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno ne essere accatastate, ne occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
4. L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette

opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

7. Che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla "denuncia di taglio bosco", se necessaria a norma di legge, da presentare presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante gli orari di apertura al pubblico.

8. Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

D I S P O N E

1. L'immediata esecutività del presente provvedimento;
2. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, ovvero venga affissa nei luoghi pubblici sul tutto il territorio comunale, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per quanto di competenza in merito, venga inviata:
 - Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Celico (CS);
 - Al Comando dei Carabinieri Forestale - Stazione di San Pietro in Guarano (CS);
 - Al Comando Polizia Provinciale di Cosenza;
 - Alla Provincia di Cosenza - Settore Viabilità;
 - Al Comando Polizia Municipale;
 - Al Responsabile del Settore Tecnico;
 - Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al TAR Calabria o in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaco
ANGELO MARCELLO GACCIONE / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente